



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente |
| - Avv. Andrea SEGATO | Giudice componente |
| - Avv. Prof. Giulio VESPERINI | Giudice componente |

riunitasi in data 06 febbraio 2023 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Daniela Peconi, Segretario, alla presenza del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Francesco Bevivino, del Segretario dell'Ufficio della Procura Avv. Felicia De Angelis, del difensore del signor Carlos Gregori Del Prete, Avv. Marcello Mugnone, presenti il dott. Saverio Bevivino ai fini della pratica forense ed il signor Stefano Romagnoli della soc. Rugby Colorno, in veste di accompagnatore dell'Avv. Mugnone, ha emesso la

DECISIONE N. 3 / S.S. 2022-2023

§ § §

La Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale n. 4 S.S. 2022/2023 nella parte in cui il giudice di primo grado, visti gli articoli 20.1 e 11.2 del Regolamento di Giustizia, aveva condannato il tesserato Carlos

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Gregori Del Prete alla sanzione di 15 giorni di interdizione per aver reso attestazione non veritiera, sull'apposito modulo federale, ivi dichiarando *“di non risultare «non eleggibile» in base alla Regola 8.2 di World Rugby”*, nonostante avesse precedentemente partecipato ad incontri ufficiali della nazionale argentina.

La reclamante ha ritenuto che il Tribunale avrebbe errato nel disattendere la richiesta di interdizione di 12 mesi, pur avendo ritenuto provata l'esistenza della irregolarità riscontrata nella dichiarazione resa dal soggetto deferito.

La Procura ha contestato la decisione del giudice *a quo*, anzitutto, per aver comminato la sanzione in misura eccessivamente contenuta a fronte di una condotta ritenuta obiettivamente molto grave, consistita nell'aver tratto in inganno la FIR, con ciò minando nelle fondamenta il rapporto fiduciario che si instaura con quest'ultima all'atto del tesseramento.

La Procura ha, altresì, censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'attenuante di cui all'art. 11.2 del R.d.G. per assenza di danno che, al contrario, assume essersi verificato, in coincidenza con la falsificazione di un documento fondamentale ai fini federali.

La fattispecie, afferma la reclamante, costituisce illecito a consumazione immediata, e pertanto le conseguenze del falso avrebbero potuto rilevare, semmai, ai soli fini dell'applicazione di una aggravante.

Parte appellante ha escluso, infine, che potesse configurarsi l'ipotesi di errore scusabile, trattandosi di azione posta in essere da un giocatore di



CORTE FEDERALE D'APPELLO

alta categoria (Top 10), che non poteva ignorare l'importanza della dichiarazione resa e che, in caso di dubbio, avrebbe dovuto, eventualmente, richiedere chiarimenti ai propri consulenti, in adempimento degli obblighi di diligenza, qualificata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

La P.F. ha richiesto, quindi, la riforma della decisione con applicazione della interdizione a carico del signor Del Prete nella misura sopra indicata.

Quest'ultimo si è difeso a ministero del proprio procuratore costituito affermando di aver avuto un atteggiamento collaborativo, e di essere caduto incolpevolmente in errore per effetto della oggettiva contraddittorietà del modulo federale, contenente una doppia negazione nel campo dedicato alla dichiarazione della sussistenza, o meno, dei requisiti per essere considerato "eleggibile".

La difesa del signor Del Prete ha, altresì, ribadito che tale avvenimento non avrebbe neppure determinato vantaggi indebiti in capo alla società di appartenenza, atteso che quest'ultima ha sempre schierato un numero di giocatori stranieri inferiore a quello legale, anche nelle occasioni in cui egli ebbe a partecipare alle gare.

Per completezza, si dà atto dell'invio da parte del legale rappresentate della Rugby Calvisano SSD a r.l., in data 26.01.2023, all'indirizzo della Procura Federale, di una comunicazione denominata "*Integrazione esposto del 29/12/2022*" relativa ai fatti in esame; detta documentazione, già condivisa con le parti del procedimento è stata concordemente ritenuta





CORTE FEDERALE D'APPELLO

irrilevante dalle stesse e dichiarata formalmente inammissibile, e pertanto stralciata dal fascicolo del procedimento, da parte della scrivente Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della disamina degli atti e dell'udienza dibattimentale del 06 febbraio 2023 la Corte osserva quanto segue.

La vicenda non può essere giustificata in termini di "errore scusabile" - ipotesi che, ove sussistente, avrebbe dovuto determinare l'assoluzione dell'incolpato - bensì è frutto di un errore imputabile alla persona dell'appellato.

Invero, sebbene debba essere riconosciuta l'obiettivo poca chiarezza del *format* all'epoca predisposto per la dichiarazione in questione (successivamente modificato dalla Federazione al fine di renderne più chiaro il contenuto), va considerato che non poteva e non doveva sfuggire al giocatore l'importanza di quanto richiesto di dichiarare, con conseguente obbligo di verificarne la portata con adeguata diligenza, prima di licenziarlo e trasmetterlo alla F.I.R.

Detta dichiarazione, come noto, è di fondamentale importanza ai fini dell'inquadramento della posizione dell'atleta di passaporto estero ai fini della sua "utilizzabilità", o meno, in determinati contesti competitivi, con ogni potenziale conseguenza in termini di regolarità dello svolgimento delle gare e del campionato stesso, stante una limitata possibilità per le società iscritte ai campionati di utilizzare giocatori stranieri.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La dichiarazione resa – nonostante la indubitabilmente poco felice espressione presente sul modello federale – conteneva un espresso richiamo alla Regola 8.2. di Word Rugby, la cui portata, significato e rilevanza non potevano essere ignoti ad un giocatore del curriculum e dell'esperienza del signor Del Prete.

E dunque, a fronte di quanto precede, egli si sarebbe dovuto assicurare dell'effettiva corrispondenza a verità della dichiarazione sottoscritta, e qualora avesse avuto dubbi circa l'esatto significato di quanto richiesto di attestare nel modulo federale avrebbe dovuto ricorrere all'assistenza di soggetti terzi (quali, ad esempio, dirigenti del proprio club di appartenenza) al fine di non incorrere nell'errore per il quale è stato tratto a giudizio.

Questo giudice non ritiene che la mancanza di vantaggi per la società di appartenenza possa escludere la responsabilità del tesserato o costituire ipotesi atipica di attenuante, non operando nell'ordinamento sportivo federale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento, gli istituti di derivazione penalistica del "falso innocuo" e del "falso inutile".

Conclusivamente, la Corte d'Appello F.I.R. ritiene che con la dichiarazione oggettivamente inveritiera il signor Del Prete abbia violato la norma federale che impone ai tesserati di comportarsi nel rispetto del canone della correttezza, per la cui violazione (art. 20 del Regolamento di Giustizia, rubricato "Doveri generali") era stato condannato in primo grado e che, non sussistendo circostanze tali da giustificare una



CORTE FEDERALE D'APPELLO

diminuzione della sanzione (art. 11, co. 2 R.d.G.) quest'ultima debba essere rideterminata nella misura ritenuta equa ed indicata in dispositivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura avverso la decisione n. 4 s.s. 2022/2023 del Tribunale Federale ridetermina la sanzione a carico del sig. Carlos Gregori Del Prete nella misura di complessivi mesi sei di interdizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 06.02.2023.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.

(Avv. Andrea Caranci)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/02/2023

PUBBLICATA

IL 14/02/2023

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it